

Per la Corte conti Marche non c'è un obbligo a carico del bilancio dell'amministrazione

Albi, l'ente non paga l'iscrizione

Il comune è estraneo al rapporto tra il dipendente e l'ordine

PAGINA A CURA
DI MATTEO ESPOSITO

Per l'iscrizione all'albo dei tecnici dipendenti i relativi oneri finanziari non possono essere posti a carico del bilancio dell'ente, il quale resta estraneo al rapporto esistente tra dipendente e relativo ordine professionale.

Questo è l'indirizzo che ha elaborato la Corte dei conti, sezione di controllo regione Marche, con il parere n. 9 del 3 giugno 2008, in risposta a una richiesta di parere da parte dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, concernente la sussistenza o meno dell'obbligo in capo all'ente di rimborsare le spese sostenute dai tecnici dipen-

denti per l'iscrizione all'albo professionale.

Analizzando la questione, il collegio rileva che sul piano strettamente normativo non esiste una disposizione di legge che pone un obbligo, a carico del bilancio dell'ente di appartenenza, di pagare o rimborsare gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei tecnici dipendenti.

Ciò in considerazione del fatto che la disciplina prevista dall'art. 17 della legge 109/94 (legge Merloni) è stata modificata dall'art. 6, comma 2, della legge 415/98, eliminando qualsiasi riferimento all'onere di rimborso per iscrizione ad albi professionali, dal momento che non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici che firmano

i progetti, ma è sufficiente il possesso dell'abilitazione professionale. Peraltro anche le successive modifiche della disciplina (art. 7 legge 166/02 e art. 90 dlgs 163/06) non hanno disposto nulla in merito.

Inoltre, ad avviso dei giudici occorre tener conto che l'abilitazione, legata all'accertamento dei requisiti tecnico-professionali, è cosa diversa dall'iscrizione a un albo professionale, risultandone un presupposto.

Proprio questo principio è stato recepito dalla normativa vigente, che ammette la possibilità di elaborare progetti da parte dei dipendenti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, senza necessità di iscrizione al relativo albo (art. 90, comma 4, dlgs

163/2006), prevedendo anche la possibilità di redarre progetti da parte di professionisti esterni all'ente, iscritti negli appositi albi (art. 90, comma 7, dlgs 163/2006).

In merito all'attività di collaudo, poi, viene fatto rilevare che l'attuale art. 67 dpr 380/2001, laddove si prevede la necessità di attività svolte da tecnici iscritti all'albo, deve essere valutato «alla luce del principio che nega la possibilità di concentrare in un unico soggetto le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo».

In conclusione, alla luce delle considerazioni prodotte, i giudici contabili ritengono che, «in mancanza di una espressa previsione di legge, non possono essere posti oneri finan-

ziari a carico dell'ente, il quale resta estraneo al rapporto tra dipendente e relativo ordine professionale».

L'orientamento elaborato dalla Corte marchigiana è in linea con analoghi pareri espressi dalla sezione Sardegna, con il parere n. 1/2007, dalla sezione Puglia, con il parere n. 5/2007, e dalla sezione Toscana, con il parere n. 11/2008 (si veda tabella).

Enti locali
FEDERALISMO

a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it

Gli altri pareri espressi dalla Corte conti

Sezione Controllo	Numero e data parere	Quesito posto	Sintesi parere
Sardegna	1 del 19/01/2007	Richiesta di parere in relazione ad una fattispecie attinente all'assunzione a carico del Comune della tassa annuale di iscrizione di un dipendente a tempo indeterminato all'albo professionale	«Occorre considerare preliminarmente se l'iscrizione a un albo professionale costituisca requisito per lo svolgimento dell'attività per il dipendente. Così non è più nella materia dei lavori pubblici in quanto la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 109 del 1994 è stata modificata dalla legge n. 415 del 1998 nel senso che non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici che firmano i progetti, ma è sufficiente il possesso dell'abilitazione professionale; in questo caso l'iscrizione costituisce una scelta del dipendente e pertanto il relativo pagamento è sicuramente a suo carico. Una diversa ipotesi si ha qualora il dipendente possa essere autorizzato a svolgere il lavoro part-time. L'eventualità di usufruire dell'iscrizione all'albo per svolgere attività libero professionale, e quindi a favore di soggetti diversi dall'ente pubblico datore di lavoro, consente di affermare che il relativo costo non possa gravare su quest'ultimo. Più complessa è la fattispecie di un dipendente obbligatoriamente iscritto a un albo esclusivo del pubblico impiego, quale ad esempio l'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. A tale ipotesi ha fornito una soluzione la Corte d'appello di Torino, nella sentenza n. 338/03, peraltro relativa a un dipendente di un ente statale, nella quale si afferma, in mancanza di una norma che disciplini la materia, e facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, che le spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere sopportate dal datore. La ricostruzione sopra riportata non appare condivisibile, in quanto per alcune figure professionali l'iscrizione a un albo è un requisito imprescindibile, in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività. Tale iscrizione costituisce uno dei presupposti richiesti per l'assunzione e deve perdurare per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del comune. Si ritiene, pertanto, che debba essere cura del soggetto, assunto per ricoprire all'interno dell'ente un ruolo che richiede la suddetta iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito condicio sine qua non della sua assunzione, tra i quali rientra sicuramente il pagamento della tassa annuale. (...) La necessità di una previsione espressa si ritrova anche nell'art. 12 della legge 241 del 1990, secondo il quale «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ad alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
Puglia	5 dell'11/4/2007	Richiesta di parere in merito al rimborso in favore di un assistente sociale, dipendente dell'ente sin dal 01/06/1985, della tassa annuale di iscrizione all'albo tenuto dall'Ordine degli Assistenti Sociali istituito presso il Consiglio Regionale della Puglia	«L'iscrizione all'albo professionale configura (...) un atto amministrativo di accertamento dello status del professionista e determina conseguenti diritti e doveri. Il vincolo dell'iscrizione all'albo professionale può essere richiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di enti pubblici ai quali sarà applicabile oltre alla disciplina prevista dal contratto collettivo del relativo comparto anche quella specifica prevista per la categoria professionale di appartenenza che, nel caso in esame, è contenuta nella Legge 23 marzo 1993 n. 84 recante la disciplina dell'ordinamento della professione di assistente sociale. Ne consegue, ad avviso della Sezione, che l'Amministrazione Pubblica resta estranea al rapporto che si instaura tra un proprio dipendente ed il relativo ordine professionale. Infatti, l'iscrizione al relativo albo professionale è requisito di natura strettamente personale richiesto sin dalla partecipazione alle prove concorsuali bandite dall'Ente e che conseguentemente costituisce un presupposto per l'assunzione e lo svolgimento del rapporto lavorativo del dipendente. (...) La Sezione ritiene che il versamento delle quote annuali effettuato dal dipendente comunale iscritto al proprio albo professionale costituisce un preciso adempimento eseguito nel proprio interesse alla prosecuzione di un valido rapporto lavorativo. Deve, quindi, escludersi che l'Ente sia tenuto ad effettuare il rimborso delle quote di iscrizione all'albo versate dal proprio dipendente. Infatti, il rimborso della quota di iscrizione all'albo si tradurrebbe in un ingiustificato onere finanziario a carico dell'Ente».
Toscana	11 del 22 aprile 2008	Richiesta di parere in ordine all'obbligo per il Comune di procedere al pagamento dell'iscrizione all'albo professionale per i seguenti dipendenti assunti a tempo indeterminato: 1. funzionario tecnico, categoria D3, responsabile Servizio Lavori pubblici, ingegnere, cui vengono affidati i collaudi delle opere; 2. funzionario architetto tecnico comunale, responsabile del servizio di urbanistica; 3. avvocato, responsabile dell'Ufficio legale (ufficio in corso di costituzione); 4. architetto, responsabile della progettazione, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 tuel	«... l'iscrizione ad albo professionale non è necessariamente elemento imprescindibile per l'esercizio della relativa attività lavorativa. (...) per i casi descritti ai punti 1 e 2 delle premesse (funzionario tecnico ingegnere e funzionario tecnico architetto) non essendo necessaria l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio dell'attività specificamente descritta, i relativi oneri non possono essere posti a carico dell'ente locale. Per quanto riguarda il professionista assunto con contratto a tempo indeterminato per la progettazione di opere per l'ente pubblico, in questo caso l'iscrizione all'albo è obbligatoria ai sensi dell'art. 90, comma 7 del Codice dei contratti ed, essendo requisito necessario per la costituzione del rapporto giuridico, resta ovviamente a carico del soggetto prescelto. La fattispecie riguardante il professionista legale risulta, in parte, assimilabile a tale ultima ipotesi. In questo caso, infatti, l'iscrizione all'albo, nel cosiddetto «elenco speciale», deve ritenersi necessaria per lo svolgimento dell'attività di patrocinio forense dell'ente, ai sensi del RDL 1578/1933, art. 3, ed è possibile purché la stessa attività sia svolta nell'esclusivo interesse dell'ente stesso. Anche in questo caso, può ritenersi che l'iscrizione all'albo attenga al profilo professionale del soggetto, che solo in quanto avvocato iscritto può essere assunto per le funzioni descritte, come presumibilmente dovrà prevedere anche il bando del relativo concorso. Ne consegue, che l'iscrizione, ed il mantenimento della stessa, con i relativi oneri economici, sono da ritenersi ad esclusivo carico del dipendente e costituiscono un requisito fondamentale per lo svolgimento dell'ufficio affidato.

I chiarimenti del ministero dell'Interno ai quesiti degli amministratori locali

Quesiti, interpretazioni, richieste di chiarimenti: tra le amministrazioni locali e il ministero dell'Interno c'è un filo diretto quotidiano. In questa rubrica Guida agli Enti Locali pubblica le domande di interesse generale e la sintesi delle risposte fornite dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

QUOTE ORDINE LEGALI ENTE

Alla luce dei diversi orientamenti manifestati sulla materia dalla Corte dei conti (che con il parere 19 gennaio 2001 ne ha escluso la rimborsabilità, mentre la Corte di cassazione si è espressa a favore con sentenza n. 3928/2008), è possibile per l'Ente locale rimborsare agli avvocati dell'Ufficio legale del Comune le somme da loro versate per l'iscrizione all'elenco speciale dell'Albo degli avvocati?

NO

Ai riguardo, si rileva preliminarmente che, a seguito dei citati diversi e opposti orientamenti intervenuti in merito, della questione è stato investito il Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte di conti. Tale organo con nota n. 6935/C21 del 7 giugno 2007 ha ritenuto l'iscrizione all'albo un requisito imprescindibile per alcune figure professionali, costituendo la stessa uno dei presupposti richiesti per l'assunzione che deve perdurare

per tutto il periodo lavorativo alle dipendenze del Comune. Conseguentemente, il medesimo organo ha sostenuto che «debba essere cura del soggetto assunto per ricoprire all'interno dell'ente un ruolo che richiede la citata iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito». Inoltre, con la stessa nota il Coordinamento ha richiamato il principio generale vigente nel nostro ordinamento che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti che possono contribuire ad aggravare la situazione finanziaria degli enti stessi. Fra tali oneri sembra quindi poter rientrare la tassa d'iscrizione a un Albo professionale.

Né a diversa soluzione si può pervenire dall'esame della normativa contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli Enti locali che, pur disponendo in materia, per gli enti provvisti di Avvocatura prevede, all'articolo 27 del Ccnl del 14 settembre 2000, la sola attribuzione dei compensi professionali da corrispondere ai predetti dipendenti a seguito di sentenza favorevole dell'ente e non anche l'onere relativo all'iscrizione degli stessi agli albi professionali. Pertanto, alla luce dell'orientamento della Corte dei

IL QUESITO DEI LETTORI - Sostituzione temporanea Sindaco

«Il vicesindaco, quando sostituisce temporaneamente il Sindaco, ha bisogno di una specifica delega per partecipare legittimamente alle riunioni degli amministratori locali indette da enti operanti nella Regione?»

L'articolo 46 del Testo unico degli Enti Locali ha previsto che il sindaco, eletto dai cittadini a suffragio uni-

versale e diretto, nomina gli assessori componenti la Giunta fra i quali un vicesindaco, incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo e destinato a farne le veci in caso di impedimento permanente. Il vicesindaco è dunque il vicario del sindaco e costituisce la persona fisica stabilmente destinata a esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di as-

senza o impedimento. Il vicesindaco deriva la sua legittimazione dalla scelta personale e discrezionale del sindaco e non da un voto popolare o da un voto consiliare, o almeno non direttamente.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti egli non fa parte del Consiglio comunale, in applicazione della regola dell'incompatibilità fra la carica di consigliere

e di assessore; nei Comuni sotto i 15mila abitanti, non essendovi incompatibilità, è possibile ma non necessario che il vicesindaco rivesta la carica di consigliere comunale.

Sulla questione dei poteri del vicesindaco si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con il parere 501/2001, il quale ha affermato che, nell'ipotesi della vicarietà - per assen-

LA PROPOSTA - L'azione popolare

di Gian Valerio Lombardi

Per promuovere l'incompatibilità del Sindaco o dei Consiglieri l'ordinamento prevede strumenti specifici.

Il giudizio promosso con l'azione popolare ai sensi del Testo Unico 267/2000 ha per oggetto la condizione personale del candidato eletto chiamato in causa e in tal modo incide sul diritto soggettivo di elettorato (passivo) di questo e (attivo) dell'attore. Le parti necessarie del giudizio sono il candidato e l'elettore (o gli elettori) che assumono l'iniziativa giudiziaria, non-

ché il pubblico ministero che partecipa ex lege. Non rileva, ai fini della integrità del contraddittorio, che altri consiglieri eletti possano subire gli effetti del giudizio, riflessi e indiretti dalla decisione.

La Corte di cassazione con l'importante sentenza 14199/2004 ha stabilito che tale particolarità non si pone (riguardo al diritto di azione e di difesa) in contrasto con la Costituzione, perché il bilanciamento degli interessi in gioco, da un lato, fornisce ai controinteressati alla dichiarazione

di inleggibilità del sindaco la possibilità di intervenire nel giudizio e di proporre appello contro la decisione non condivisa. Dall'altro lato circoscrive la lite a quelle sole parti direttamente coinvolte nel giudizio (pur lasciando spazio nella forma dell'intervento, agli altri controinteressati), in quanto il giudizio d'azione popolare, mettendo in discussione i diritti inviolabili di elettorato, deve risultare caratterizzato da grande celerità, forme essenziali e notevole rapidità di tempi. La sentenza della Suprema

Corte tocca anche altri interessanti aspetti dell'elettorato passivo. Per esempio si chiarisce che, a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 160/1997, che ha consentito all'eletto di eliminare la situazione di incompatibilità in un congruo termine, quest'ultimo risulta ora assegnato direttamente dalla legge, senza che il giudice possa provvedere a una diversa regolazione.

In tema di elezioni inoltre, l'azione popolare, ai sensi dell'articolo 9 del Tuel, quando mira alla contesta-

conti sopra richiamata e in assenza di una specifica disposizione di legge, non si può riconoscere l'obbligo dell'amministrazione a sostenere l'onere di cui al quesito.

AMMISSIONE CONCORSO MUNICIPALE

Il Regolamento del Corpo di Polizia municipale, approvato con delibera di Consiglio del 2004, stabilisce particolari requisiti aggiuntivi per l'accesso al Corpo tra cui quello «di non avere riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, né essere soggetto a misure di prevenzione o sicurezza».

Poiché il Consiglio ha deliberato l'armamento dell'intero corpo, è legittimo inserire in un bando concorsuale per la copertura di posti di agente di polizia municipale la clausola della non ammissione dei candidati «che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato»?

NO

Al riguardo, si rileva che tra i requisiti stabiliti dalla legge per il conferimento della qualità di

za, impedimento temporaneo o permanente del Sindaco - nessuna norma identifica gli atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce. Nello stesso parere si è precisato che la «preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare con la sola limitazione temporale con-

nessa alla vacanza stessa».

L'Alto consesso ha poi aggiunto che «l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'Ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto legittimamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico; è gioco forza riconoscere al vicesindaco investi-

to di funzioni vicarie, pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o la nomina agli assessorati». Si ritiene dunque che il vicesindaco possa sostituire il sindaco in caso di assenza o di impedimento (e nei limiti temporali della loro durata) con una supplenza generale che si estende a tutti gli atti del sindaco senza bisogno di una delega specifica e in mancan-

za del Sindaco e del vicesindaco, possa fare le veci del Sindaco, l'assessore anziano senza che a tal fine occorra una specifica investitura da parte del sindaco stesso.

Si ritiene perciò che al quesito debba essere data risposta negativa, nel senso che non occorre una specifica delega per partecipare alle riunioni indicate nel quesito. (G.V.L.)

zione di situazioni di presunta incompatibilità, rende applicabile l'articolo 69, comma 3, del Tuel citato che, nel recepire i principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza 160/1997, consente all'eletto di eliminare la situazione di incompatibilità fino al decimo giorno successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, impedendo in tal modo la dichiarazione dell'incompatibilità lamentata dall'elettore prima di detta data. Tale bilanciamento legislativo risulta in armonia coi principi costituzionali: la rimozione della causa di incompatibilità

deve infatti conciliarsi con un sistema di termini perentori e di preclusioni processuali diretti a una rapida conclusione della controversia e caratterizzato dalla presenza di un termine, per la costituzione del resistente, fissato in quindici giorni dalla notifica di ricorso.

Rispetto a tale termine l'eliminazione della causa di incompatibilità deve essere stabilita in una scadenza precedente per consentire all'eletto di dimostrare e illustrare l'avvenuto compimento dell'eventuale fattispecie eliminatoria della causa di incompatibilità.

La Corte di cassazione ha anche osservato che, nei ricorsi in materia elettorale la Corte di cassazione è giudice, non solo di legittimità, ma anche di merito. In tal modo la Corte può procedere all'esame (e al riesame) diretto degli atti, senza che risulti vincolante la valutazione che ne abbia fatto il giudice di appello. In tale ambito, la Corte di legittimità dispone di poteri di diretta cognizione dei fatti di causa e può disconoscere le risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio.

Infine - si legge sempre in

tale sentenza - per le cause di incompatibilità a cariche pubbliche elettive, le dimissioni da componente e presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, partecipata dall'ente pubblico (nella specie, un Comune), devono avere comunque una data certa al fine di assicurare la trasparenza propria delle attività riguardanti la cosa pubblica e la legittimità del titolo elettorale. La sentenza del 2004 rappresenta quindi un punto fermo sul tema dell'azione popolare che ancor oggi si rivela un utile strumento di legalità e democrazia.

agente di Pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale 65/1986 è previsto espressamente quello di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, dicitura, peraltro, riportata fedelmente dall'Ente nel proprio Regolamento.

Come è dato rilevare, la formula usata dal legislatore nel richiamato articolo 5 ha una portata più ampia rispetto a quella contenuta nella clausola che si vorrebbe inserire nel bando di concorso: difatti, il citato articolo 5 non consente l'attribuzione della qualità in presenza di una condanna anche "non definitiva"; per contro, la clausola del bando vieterebbe la predetta attribuzione solo nei confronti di quei soggetti che hanno subito condanna definitiva. Poiché, nel caso di specie, l'Ente proponente il quesito ha deliberato l'armamento dell'intero corpo, è evidente che detti requisiti debbono essere richiesti per l'accesso al concorso. In questo scenario, la clausola si deve ritenere non conforme al dettato legislativo, tenuto conto della particolare tutela che la normativa citata ha inteso garantire, proprio in ragione della peculiarità delle funzioni affidate agli appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale.

OBBLIGO ASTENSIONE CONSIGLIERI

L'articolo 78 del Dlgs 267/2000 l'obbligo di astensione di determinati Consiglieri comunali dal partecipare

alla discussione e alla votazione di una deliberazione può riguardare anche un provvedimento concernente «Norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato del Centro storico comunale»?

SI

L'obbligo di astensione preso in considerazione dal legislatore finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'Ente locale ricorre ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna). A tal proposito, si richiama la sentenza n. 7050-IV sezione del 4 novembre 2005 del Consiglio di Stato che ha ribadito come la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui lo stesso, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare. Nel caso di specie, pertanto, gli amministratori interessati sono tenuti al rispetto dei principi che sorreggono l'articolo 78 del Tuel, astenendosi dal prendere parte al rispetto dei principi che sorreggono l'articolo 78 del Tuel, astenendosi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Per la Corte conti l'adempimento grava sul professionista e non sull'ente

Il comune non paga l'albo

L'iscrizione non è rimborsabile agli avvocati



Sono rimborsabili agli avvocati del comune le somme versate per l'iscrizione all'elenco speciale dell'albo degli avvocati?

La Corte dei conti ha ritenuto l'iscrizione all'albo un requisito imprescindibile per alcune figure professionali, costituendo la stessa uno dei presupposti richiesti per l'assunzione che deve perdurare per tutto il periodo lavorativo alle dipendenze del comune. Conseguentemente la Corte ha sostenuto che «debba essere cura del soggetto assunto per ricoprire all'interno dell'ente un ruolo che richiede la citata iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito». Inoltre è stato richiamato il principio generale vigente nel nostro ordinamento che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti che possono contribuire ad aggravare la situazione finanziaria degli enti stessi. Fra tali oneri sembra quindi poter rientrare la tassa d'iscrizione a un albo professionale. Né a diversa soluzione può pervenirsi dall'es-

ame della normativa contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali, che, pur disponendo in materia, per gli enti provvisti di avvocatura prevede, all'art. 27 del Ccnl del 14/9/2000, la sola attribuzione dei compensi professionali da corrispondere ai predetti dipendenti a seguito di sentenza favorevole dell'ente e non anche l'onere relativo all'iscrizione degli stessi agli albi professionali. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione di legge o negoziale, si ritiene che non possa riconoscersi l'obbligo dell'amministrazione a sostenere l'onere in questione.

BANDO DI CONCORSO PER I VIGILI URBANI

Qualora il regolamento comunale del corpo di polizia municipale stabilisca particolari requisiti aggiuntivi per l'accesso al corpo tra cui quello «di non avere riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo, né essere soggetto a misure di prevenzione o sicurezza», può l'ente inserire in un bando di concorso per agente di polizia

municipale una clausola di non ammissione dei candidati «che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato»?

Tra i requisiti stabiliti dalla legge per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, è previsto espressamente quello di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, dicitura, peraltro, riportata fedelmente dall'ente nel proprio regolamento. La formula usata dal legislatore nel citato articolo 5 ha una portata più ampia rispetto a quella contenuta nella clausola che l'ente vorrebbe inserire nel bando di concorso. Difatti, l'art. 5 sopra richiamato non consente l'attribuzione della qualità in presenza di una condanna anche «non definitiva»; per contro la clausola del bando vieterebbe la predetta attribuzione solo nei confronti di quei soggetti che hanno subito condanna definitiva.

Nel caso in cui l'ente abbia de-

liberato l'armamento dell'intero corpo, ne consegue che detti requisiti debbano essere richiesti per l'accesso al concorso. Pertanto è da ritenere che la clausola in questione non sia conforme al dettato legislativo, tenuto conto della particolare tutela che la normativa sopracitata è diretta a garantire, in ragione proprio della peculiarità delle funzioni affidate agli appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale.

AUTOCERTIFICAZIONE SPESE DI VIAGGIO

L'autocertificazione presentata da un consigliere provinciale per ottenere, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, la liquidazione del rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo quali modalità deve essere redatta?

L'art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilisce, al comma 3, che agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti il rimborso delle

spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la «presenza necessaria» presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Ciò premesso, nel richiamare l'art. 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, normativa con la quale vengono dettate disposizioni volte a consentire che lo stato, la qualità personale o la descrizione di un fatto a diretta conoscenza dell'interessato possa essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dal medesimo con l'osservanza di determinate disposizioni, si ritiene che la dichiarazione sostitutiva resa dal consigliere è finalizzata a rendere note le circostanze richieste dal menzionato art. 84, comma 3, del citato Tuel, conseguentemente la dichiarazione deve evidenziare i medesimi elementi richiesti dal suddetto articolo 84, comma 3 per usufruire di tale beneficio e quindi, in particolare, quelli relativi alla presenza presso la sede degli uffici dell'amministratore per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate.

Spese per il personale

Oneri di iscrizione all'albo professionale dei dipendenti incaricati di svolgere attività specialistiche (sicurezza)

Corte dei conti, sez. reg. contr. Veneto, delibera 6 agosto 2008, n. 61 (1)

Nell'adunanza del 30 luglio 2008 composta da:
(omissis)

Fatto

La richiesta di parere del Comune di Vigonza (PD) riguarda la possibilità per l'ente locale di sostenere legittimamente gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti per lo svolgimento di attività specialistiche, disciplinate da normative di settore in materia di sicurezza degli impianti (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008) e di sicurezza antincendio (legge n. 818/1984).

Tali attività (progettazione di impianti di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e relative dichiarazioni di conformità, certificazioni in materia di prevenzioni incendi, ecc.) sarebbero propedeutiche alla progettazione di opere previste dal piano triennale delle opere pubbliche, ma richiedono *ex lege* la firma di tecnici iscritti all'albo professionale.

Diritto

(omissis)
In via preliminare, bisogna valutare l'ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.

Dal primo punto di vista, la richiesta di parere, essendo a firma del sindaco, legale rappresentante dell'ente, è da considerarsi ammissibile.

In merito alla sussistenza del presupposto oggettivo, la questione sottoposta alla Corte dei conti deve riguardare la contabilità pubblica, in base all'art. 7, c. 8 della legge n. 131/2003. Qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari sulla gestione di bilancio dell'ente, e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, s'incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della sezione delle autonomie, approvati il 27 aprile 2004 e la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che restringono l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle en-

trate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Nel caso di specie, il quesito verte sulla legittimità o meno di una spesa, che non è in alcun modo sussumibile all'interno di una delle sopra citate categorie.

Poiché la fattispecie in esame non è in alcun modo riconducibile al concetto di contabilità pubblica, la richiesta di parere va dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, peraltro coerentemente con l'indirizzo espresso su casi analoghi da parte di questa sezione (cfr. deliberazioni n. 15/2008/Cons. e n. 6/2007/Cons.).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile il parere in epigrafe.
(omissis)

Spese per il personale

Obbligo per l'ente di rimborsare le spese sostenute dai tecnici dipendenti per l'iscrizione all'albo professionale

Corte dei conti, sez. reg. contr. Marche, Delibera 3 giugno 2008, n. 9

(omissis)

Fatto

L'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con nota a firma del Presidente prot. n. 30420 del 7 aprile 2008, pervenuta a questa sezione l'11 successivo, ha formulato richiesta di parere concernente la sussistenza o meno di un obbligo per l'ente di rimborsare le spese sostenute dai tecnici dipendenti per l'iscrizione all'albo professionale.

Partendo dalla formulazione originaria dell'art. 17, terzo comma (ultima parte), della legge n. 109/1994 («L'oneri dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione»), la provincia, in esito alla intervenuta abrogazione di tale inciso per effetto delle successive modifiche della disciplina in materia (art. 6, legge n. 415/1998, art. 7, legge n. 166/2002 e art. 90, D.Lgs. n. 163/2006), ha ritenuto essere venuto meno l'obbligo di rimborsare ai propri tecnici dipendenti le spese sostenute per l'iscri-

Nota:

(1) Sul tema oggetto dei pareri pubblicati in questa sezione, cfr. in questa Rivista C. Montanari, «Le spese per l'iscrizione dei dipendenti all'albo professionale», pag. 521.

zione all'albo professionale. In senso avverso deporrebbero, così come sostengono i tecnici dipendenti, che hanno sottoposto la relativa questione all'amministrazione, sia l'interpretazione data dalla sentenza della sezione Calabria n. 801 del 28 settembre 2007, sia la competenza attribuita ai tecnici chiamati a redigere i certificati di collaudo statico, i quali debbono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni (art. 7, legge n. 1086/71 modificata dal D.P.R. n. 380/2001).

Diritto

(omissis)

La questione risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, trattandosi di materia di contabilità pubblica, con riferimento alle spese che fanno carico all'ente per il funzionamento delle proprie strutture tecnico-amministrative, ciò anche in linea con analoghi pareri espressi dalla sezione Sardegna (parere n. 1/2007 del 19 gennaio 2007, relativamente a tecnici dipendenti), dalla sezione Puglia (parere n. 5/2007 del 2 maggio 2007, relativamente ad assistenti sociali) e dalla sezione Toscana (parere n. 11/2008 del 22 aprile 2008, relativamente all'iscrizione all'albo professionale di architetti, ingegneri e avvocati).

Nel merito la sezione osserva quanto segue.

La prima modifica del testo originario dell'art. 17, legge n. 109/1994 è avvenuta per effetto dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 415/1998.

Già in questa sede le interpolazioni introdotte ai commi 2-3 dell'art. 17 avevano espunto qualsiasi riferimento all'onere di rimborso di che trattasi. Le successive modifiche della disciplina in materia (art. 7 legge n. 166/2002 e art. 90 D.Lgs. n. 163/2006) nulla hanno disposto in materia di oneri per iscrizione all'albo professionale.

Ciò posto, osserva il collegio che sul piano strettamente normativo la questione si caratterizza per l'assenza di una norma positiva che ponga un obbligo, a carico dell'ente, di pagare o rimborsare gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei tecnici dipendenti.

Neanche una interpretazione sistematica, peraltro, consente di far ritenere la sussistenza di un tale obbligo.

La sentenza n. 801/2007 della sezione Calabria è stata resa all'esito di un giudizio di responsabilità: le decisioni assunte in tale sentenza, purché passata in giudicato, sono vincolanti soltanto per le parti del giudizio (art. 2909 c.c.). Le interpretazioni contenute in una sentenza costituiscono di regola un precedente non vincolante, mancando nel nostro ordinamento il principio dello *stare decisis* operante in altri sistemi giuridici. In secondo luogo, occorre osservare che la soluzione adottata nella sentenza non può avere valenza generale, in quanto accoglie espressamente, per farne causa esimente, il concetto di «vantaggio economico» (art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994) che costituisce criterio derogatorio la cui applicazione in concreto è demandata esclusivamente al giudice contabile in sede di responsabilità.

Nello specifico della materia, occorre tener conto che l'abilitazione, intesa quale accertamento dei requisiti tecnico-professionali, si distingue dall'iscrizione all'albo professionale e risulta esserne presupposto.

La vigente disciplina accoglie pienamente questo principio, distinguendo la redazione di progetti da parte dei dipendenti abilitati all'esercizio della professione (senza necessità di iscrizione all'albo: art. 90, quarto comma, D.Lgs. n. 163/2006) dalla redazione di progetti da parte di professionisti esterni iscritti negli appositi albi (art. 90, settimo comma, D.Lgs. n. 163/2006).

Si può aggiungere, per completezza, che l'art. 253 sedicesimo comma del D.Lgs. n. 163/2006 consente anche, a certe condizioni, lo svolgimento di attività tecnico-professionale a personale dipendente munito di titolo di studio, ma non abilitato.

Per quanto riguarda l'attività di collaudo, il Collegio è dell'avviso che le disposizioni di cui alla legge n. 1086/1971, poi trasfuse nella seconda parte del D.P.R. n. 380/2001 (art. 67), laddove si prevede la necessità di attività svolte da tecnici iscritti all'albo, debbono essere valutate alla luce del principio che nega la possibilità di concentrare in un unico soggetto le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo. L'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 rinvia a un regolamento attuativo la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori e prevede comunque che i tecnici sono nominati dalle amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture. Per l'iscrizione all'albo dei tecnici dipendenti, che debbono possedere i requisiti professionali previsti dal citato art. 67 del D.P.R. n. 380/2001, la sezione è del parere che, in mancanza di una espressa previsione di legge, non possano essere posti oneri finanziari a carico dell'ente, il quale resta estraneo al rapporto tra dipendente e relativo ordine professionale.

P.Q.M.

La sezione regionale di controllo per le Marche esprime il parere che la normativa vigente non prevede il rimborso ai tecnici dipendenti delle spese per l'iscrizione all'albo professionale.

(omissis)

Spese per il personale

Versamento della tassa annuale di iscrizione all'albo degli avvocati in caso di legali dipendenti dell'ente locale e iscritti nell'albo speciale

Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia,
Delibera 28 maggio 2008, n. 12/par/2008

(omissis)

Fatto

Il Sindaco del Comune di Bari, con la nota indicata in epigrafe, richiede il parere della sezione sulla corretta individuazione del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale di iscrizione all'albo degli avvocati nel caso di legali dipendenti dell'ente locale ed iscritti nell'albo speciale.

Il Sindaco precisa che gli avvocati dipendenti dell'ente, successivamente al diniego del visto contabile sulla determinazione del rimborso della tassa di iscrizione da loro anticipata, hanno presentato istanza di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Il quesito riporta, inoltre, l'ampia ed articolata casistica giurisprudenziale formatasi sia dinanzi al Giudice ordinario che nell'esercizio dell'attività consultiva assegnata alla Corte dei conti richiamando anche la deliberazione n. 5/2007 di questa sezione e rilevata la contraddittorietà delle pronunce evidenzia la necessità di far pervenire all'amministrazione un parere in merito alla specifica questione relativa alla competenza degli oneri per l'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo professionale degli avvocati.

Considerato in

Diritto

(omissis)

Il Collegio evidenzia che, pur essendosi la sezione già espressa in sede di attività consultiva su un quesito, inerente i rimborsi di quote di iscrizione versate da un dipendente comunale iscritto all'albo professionale degli assistenti sociali, (deliberazione n. 5/2007) la fattispecie oggetto dell'attuale richiesta di parere presenta profili di inammissibilità atteso che, come specificato dal Sindaco, il difensore dei legali del comune ha avviato la procedura atta a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e che costituisce, come noto, condizione di procedibilità della domanda dinanzi al giudice del lavoro.

Per consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo, fatto proprio anche da questa sezione, l'attività consultiva non può riguardare questioni pendenti o questioni che possono sfociare in contenziosi dinanzi ad altri organi magistratuali: (Sezione Puglia deliberazioni n. 2/2005, n. 3/2005, n. 1/2006, n. 7/2007, n. 13/2007, n. 15/2007, n. 5/2008, e Sezione Basilicata, deliberazione n. 12/2007).

P.Q.M.

La richiesta di parere si palesa, quindi, inammissibile. (omissis)

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 27 maggio 2008.

Spese per il personale

Pagamento dell'iscrizione all'albo professionale (ordine degli architetti e ingegneri, degli avvocati) per i dipendenti assunti a tempo indeterminato

Corte dei conti, sez. reg. contr. Toscana, Delibera 22 aprile 2008, n. 11/par/2008

(omissis)

Premesso

Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana ha formulato a questa Sezione, con nota n. 29 del 9 aprile 2008, una richiesta di parere proposta dal sindaco del Comune di Bibbiena (Arezzo) in ordine all'obbligo per il comune di procedere al pagamento dell'iscrizione all'albo professionale per i seguenti dipendenti assunti a tempo indeterminato:

- 1) funzionario tecnico, categoria D3, responsabile servizio lavori pubblici, ingegnere, cui vengono affidati i collaudi delle opere;
- 2) funzionario architetto tecnico comunale, responsabile del servizio di urbanistica;
- 3) avvocato, responsabile dell'ufficio legale (ufficio in corso di costituzione).

Il quesito riguarda anche un architetto, responsabile della progettazione, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 Tuel.

Considerato

(omissis)

Preliminarmente occorre chiarire che l'iscrizione ad albo professionale non è necessariamente elemento imprescindibile per l'esercizio della relativa attività lavorativa. Ad esempio, non è necessaria per ciò che riguarda il settore dei lavori pubblici ove, ai sensi dell'art. 90, c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», i progetti redatti dalle amministrazioni debbono essere firmati da un dipendente abilitato all'esercizio della professione per il quale non è richiesta la relativa iscrizione all'albo. Lo stesso può dirsi per l'attività di collaudo che, ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, art. 188, può essere affidata a dipendenti dell'amministrazione con comprovati requisiti di professionalità, eventualmente abilitati all'esercizio della professione; ma per i quali è espressamente previsto che non debbano essere iscritti ai relativi albi professionali.

Ne consegue che per i casi descritti ai punti 1 e 2 delle premesse (funzionario tecnico ingegnere e funzionario tecnico architetto) non essendo necessaria l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio dell'attività specifi-

camente descritta, i relativi oneri non possono essere posti a carico dell'ente locale.

Per quanto riguarda il professionista assunto con contratto a tempo indeterminato per la progettazione di opere per l'ente pubblico, in questo caso l'iscrizione all'albo è obbligatoria ai sensi dell'art. 90, c. 7 del codice dei contratti ed, essendo requisito necessario per la costituzione del rapporto giuridico, resta ovviamente a carico del soggetto prescelto.

La fattispecie riguardante il professionista legale risulta, in parte, assimilabile a tale ultima ipotesi. In questo caso, infatti, l'iscrizione all'albo, nel cosiddetto «elenco speciale», deve ritenersi necessaria per lo svolgimento dell'attività di patrocinio forense dell'ente, ai sensi del R.D.L. n. 1578/1933, art. 3, ed è possibile purché la stessa attività sia svolta nell'esclusivo interesse dell'ente stesso. Anche in questo caso, può ritenersi che l'iscrizione all'albo attenga al profilo professionale del soggetto, che solo in quanto avvocato iscritto può essere assunto per le funzioni descritte, come presumibilmente dovrà prevedere anche il bando del relativo concorso. Ne consegue, che l'iscrizione, ed il mantenimento della stessa, con i relativi oneri economici, sono da ritenersi a esclusivo carico del dipendente e costituiscono un requisito fondamentale per lo svolgimento dell'ufficio affidato. Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che i contratti collettivi del comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere un'indennità di posizione e di risultato per il personale che svolge attività di alta specializzazione correlata all'iscrizione ad albi professionali, nulla stabilendo circa altri oneri. Pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, non potendosi attribuire al dipendente trattamenti economici diversi da quelli previsti in sede di contrattazione collettiva o individuale, si deve ritenere esclusa la possibilità per l'ente di sostenere la spesa di iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 29 del 9 aprile 2008.

(omissis)

Spese per il personale

Possibilità, per l'ente, di sostenere gli oneri di iscrizione all'albo professionale di dipendenti incaricati di redigere progetti di oo. pp. o atti di pianificazione urbanistica

Corte dei conti, sez. reg. contr. Veneto, Delibera 18 aprile 2008, n. 15/par/2008

(omissis)

Fatto

La richiesta di parere del Comune di Camposampiero (PD) riguarda la possibilità per l'ente locale di sostenere legittimamente gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti incaricati di redigere progetti di opere pubbliche o atti di pianificazione urbanistica.

A sostegno della tesi affermativa, l'ente richiama l'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, che per la firma dei progetti richiede anche per i progettisti interni all'ente il necessario possesso dell'abilitazione professionale.

Diritto

(omissis)

In merito alla sussistenza del presupposto oggettivo, la questione sottoposta alla Corte dei conti deve riguardare la contabilità pubblica, in base all'art. 7, c. 8 della legge n. 131/2003. Qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari sulla gestione di bilancio dell'ente, è, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle autonomie, approvati il 27 aprile 2004 e la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che restringono l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Nel caso di specie, il quesito verte sulla legittimità o meno di una spesa, che non è in alcun modo sussumibile all'interno di una delle sopra citate categorie.

Su analoga questione, peraltro, questa Sezione si era pronunciata con deliberazione n. 6/2007/Cons.

Poiché la fattispecie in esame non è in alcun modo riconducibile al concetto di contabilità pubblica, la richiesta di parere va dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.

P.Q.M.

La sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

(omissis).

Spese per il personale

Pagamento delle quote annuali di iscrizione all'albo professionale di un dipendente comunale

Corte dei conti, sez. reg. contr. Basilicata, Delibera 15 giugno 2007, n. 12/par/2007

(omissis)

Con la richiesta di parere di cui trattasi il Sindaco di Potenza ha chiesto «(...) se il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo professionale degli avvocati dell'ente debba essere comunque a carico del singolo dipendente ovvero la relativa spesa debba essere posta a carico del comune datore di lavoro». La richiesta è stata formulata in relazione a un precedente parere (n. 1/2007) reso dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, «(...) che stabilisce, tra l'altro, che il pagamento della tassa di iscrizione per l'esercizio della professione forense è a carico degli avvocati dipendenti pubblici e non dell'ente datore di lavoro», e a seguito del quale il direttore generale del comune «(...) ritenendo di doversi attenere scrupolosamente al citato parere, ha emanato opportune disposizioni in merito». Successivamente l'avvocatura dell'ente ha chiesto che le predette disposizioni «(...) vengano rivedute», anche alla luce dei principi affermati in «una recentissima sentenza della Suprema Corte di cassazione - Sezione lavoro - (n. 3928 del 20 febbraio 2007), confermativa della sentenza della Corte di appello di Torino n. 338/2003 e della sentenza del Tribunale di Torino n. 4549/2001»;

(omissis)

Ritenuto, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia:

- ammissibile sotto il profilo soggettivo;
- sotto il profilo oggettivo, invece, il quesito prospettato risulta inammissibile. In primo luogo, considerato che la direzione generale del comune ha già emanato «opportune disposizioni in merito», il parere eventualmente reso dalla Corte non sarebbe altro che una verifica postuma di legittimità dell'atto emesso dall'ente; si verrebbe, così, a incidere sulla stessa struttura ontologica della funzione consultiva che, per sua natura, deve, invece, essere volta ad illuminare preventivamente la scelta discrezionale dell'organo di amministrazione attiva. Inoltre, considerata la manifesta specificità del caso, una valutazione nel merito in questa sede determinerebbe una sicura ingerenza nella concreta attività gestionale dell'ente e potrebbe, peraltro, comportare un'interferenza con le funzioni requirente e giudicante in materia di responsabilità assegnate alla stessa Corte dei conti. Si ritiene, tuttavia, opportuno riportare, a puro titolo di prospettazione, alcune valutazioni di merito sulla presente fattispecie espresse dal coordinamento delle sezioni regionali di controllo della sezione delle autonomie della Corte dei conti con la nota innanzi citata (n.

6935/C21 del 7 giugno 2007), in virtù del fatto che la questione in predicato «(...) seppur relativa a un caso specifico, può essere fatta rientrare in una fattispecie astratta e generale in materia di contabilità pubblica, trattandosi di una tipologia di spesa che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui comuni». Orbene, si legge nella nota suddetta, «Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali emersi (Corte di cassazione, sent. n. 3928 del 20 febbraio 2007, Sez. reg. contr. Sardegna, parere n. 1/2007 e Sez. reg. contr. Piemonte, parere n. 2/2007), questo coordinamento è dell'avviso che, essendo l'iscrizione all'albo un requisito imprescindibile per alcune figure professionali, in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività, essa costituisce uno dei presupposti richiesti per l'assunzione e deve perdurare per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del comune. Si ritiene, pertanto, che «debba essere cura del soggetto, assunto per ricoprire all'interno dell'ente un ruolo che richiede la citata iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito la *condicio sine qua non* della sua assunzione, tra i quali rientra quello della tassa annuale» (in tal senso, Sez. Sardegna, parere cit.). Va altresì richiamata l'esistenza, nell'ordinamento, di un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti che possano contribuire ad aggravare la situazione finanziaria degli enti stessi. Fra tali oneri sembra poter rientrare anche la tassa di iscrizione ad un albo professionale». Il citato parere n. 2/2007 della sezione regionale di controllo per il Piemonte, peraltro, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie, nella situazione prospettata (analogia a quella di cui, in questa sede, ci si occupa), il principio affermato nella citata sentenza della Corte di appello di Torino n. 338/2003, confermato dalla sentenza della Suprema Corte di cassazione (sezione lavoro n. 3928 del 20 febbraio 2007), «(...) che, in merito ad una fattispecie riguardante un dipendente statale, stabilisce che le spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere a carico di quest'ultimo (...)». Infatti, a avviso della sezione regionale di controllo per il Piemonte, «(...) il richiamato principio non può trovare piena applicazione al caso di specie, in quanto l'iscrizione ad un albo professionale, anche laddove necessaria per lo svolgimento dell'attività svolta dal dipendente per l'ente, non può ritenersi effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Essa attiene, infatti, a profili strettamente connessi con la professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici diretti nella sua sfera di interessi. Come tale, l'iscrizione all'albo è richiesta, per alcune figure professionali, quale presupposto per l'assunzione. In tali ipotesi il dipendente deve ritenersi obbligato a mantenere, per tutta la durata del rapporto, anche attraverso il pagamento della tassa annuale, il requisito per il quale è stato assunto».

La Corte di conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, dichiara inammissibile la richiesta formulata

dal Sindaco del Comune di Potenza con nota n.120/Gab del 28 maggio 2007.

(omissis)

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2007.

Spese per il personale

Rimborsabilità delle quote annuali di iscrizione all'albo professionale di un dipendente comunale

Corte dei conti, sez. reg. contr. Veneto,
Delibera 31 maggio 2007, n. 6/par/2007

(omissis)

Fatto

Il Sindaco del Comune di Creazzo (VI) ha avanzato richiesta di parere riguardante la rimborsabilità delle quote annuali di iscrizione all'albo professionale a favore di un dipendente, nella fattispecie abilitato e iscritto all'ordine degli architetti, che svolge attività di progettazione di opere pubbliche.

L'ente sostiene in particolare che la legge n. 109/1994 (ora art. 90, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) prevede che tali dipendenti possano firmare i progetti di opere pubbliche anche se non sono iscritti agli albi professionali. L'iscrizione diventerebbe, quindi, condizione utile al dipendente professionista e non all'ente, a differenza di altre categorie professionali (es. avvocati, medici, ecc.).

Diritto

(omissis)

Occorre, a questo punto, valutare anche la sussistenza del presupposto oggettivo, ovvero l'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica in base alla norma istitutiva della funzione consultiva di cui alla legge n. 131/2003 (anche alla luce degli indirizzi e criteri generali della Sezione delle autonomie, approvati il 27 aprile 2004 e della delibera n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, nonché dell'orientamento delle altre Sezioni).

È indubbio che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Conformemente alle opzioni ermeneutiche generalmente adottate dalla sezione delle autonomie e dalle altre sezioni regionali della Corte dei conti, va, pertanto, ristretto l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti ap-

plicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore; compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi da ultimo menzionate. Difatti si verte su una questione riguardante la legittimità o meno di una spesa con la possibilità che il parere reso interferisca con un eventuale giudizio di responsabilità per elidere o attenuare posizioni di responsabilità su fatti già compiuti.

Per i motivi enunciati si dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere in epigrafe.

P.Q.M.

La sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile il parere in epigrafe.

(omissis)

Spese per il personale

Rimborso della quota annuale versata da un dipendente comunale all'albo professionale

Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia,
Delibera 2 maggio 2007, n. 5/par/2007

(omissis)

Fatto

Il Sindaco del Comune di Troia (FG), con la nota in epigrafe, richiede il parere della sezione sulla possibilità per l'amministrazione comunale di provvedere al rimborso in favore di un assistente sociale, dipendente dell'ente sin dal 1° giugno 1985, della tassa annuale di iscrizione all'albo tenuto dall'ordine degli assistenti sociali istituito presso il consiglio regionale della Puglia.

All'uopo, il sindaco precisa, come emerge dalla documentazione successivamente trasmessa, che con la legge n. 84 del 23 marzo 1993 è stato disciplinato l'ordinamento della professione di assistente sociale ed è stato istituito il relativo albo professionale. L'ordine degli assistenti sociali, con nota del 30 luglio 2003, comunicava al sindaco di aver inoltrato denuncia nei confronti della dipendente per esercizio abusivo della professione e diffidato l'amministrazione comunale ritenuta corresponsabile del comportamento; a prendere opportuni provvedimenti.

L'assistente sociale provvedeva quindi all'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali tenuto presso il consiglio regionale della Puglia e il Gip del Tribunale

di Lucera disponeva l'archiviazione, per assenza di dolo, rilevato che la legge n. 84/1993 era entrata in vigore successivamente all'assunzione della dipendente.

Successivamente la dipendente richiedeva all'ente il rimborso delle quote di iscrizione all'ordine degli assistenti sociali per le annualità dal 2003 al 2007.

Considerato in

Diritto

(omissis)

La sezione rileva che la richiesta di parere in oggetto si possa ritenere inquadrabile nell'alveo della contabilità pubblica e che il quesito abbia rilevanza generale atteso che il rimborso delle quote di iscrizione versate da dipendenti comunali agli albi professionali si concreta in un onere finanziario gravante sull'ente.

Deve, inoltre, rilevarsi, che su analoga questione si già pronunciata la sezione regionale di controllo per la Sardegna con il parere n. 1 del 18 gennaio 2007 peraltro citato nella richiesta avanzata dal sindaco del Comune di Troia.

Pertanto, alla luce dei principi su enunciati la richiesta di parere si palesa ammissibile.

La sezione ritiene opportuno sottolineare che l'iscrizione agli ordini professionali, quando prevista, costituisce un vincolo imposto dalla legge ed è inoltre, condizione per poter esigere il compenso rilevato che, ai sensi dell'art. 2231 del codice civile, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

Tuttavia, come statuito dalla Corte di cassazione (sent. n. 3646/1978, n. 2890/1990) nel caso di professionista inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato le conseguenze derivanti dalla nullità del rapporto sono quelle previste dall'art. 2126 del codice civile secondo il quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

L'iscrizione all'albo professionale configura, quindi, un atto amministrativo di accertamento dello status del professionista e determina conseguenti diritti e doveri.

Il vincolo dell'iscrizione all'albo professionale può essere richiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di enti pubblici ai quali sarà applicabile oltre alla disciplina prevista dal contratto collettivo del relativo comparto anche quella specifica prevista per la categoria professionale di appartenenza che, nel caso in esame, è contenuta nella legge 23 marzo 1993 n. 84 recante la disciplina dell'ordinamento della professione di assistente sociale.

Ne consegue, ad avviso della sezione, che l'amministrazione pubblica resta estranea al rapporto che si instaura tra un proprio dipendente e il relativo ordine professionale.

Infatti, l'iscrizione al relativo albo professionale è requisito di natura strettamente personale richiesto sin dalla partecipazione alle prove concorsuali bandite dall'ente e che conseguentemente costituisce un presupposto per l'assunzione e lo svolgimento del rapporto lavorativo del dipendente.

Qualora la normativa che impone l'iscrizione all'albo sopravvenga nel corso del rapporto lavorativo, come avvenuto nel caso delineato nella richiesta di parere, l'iscrizione all'albo professionale integra un requisito imprescindibile per la stessa prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze del comune.

Pertanto, la sezione ritiene che il versamento delle quote annuali effettuato dal dipendente comunale iscritto al proprio albo professionale costituisce un preciso adempimento eseguito nel proprio interesse alla prosecuzione di un valido rapporto lavorativo.

Deve, quindi, escludersi che l'ente sia tenuto ad effettuare il rimborso delle quote di iscrizione all'albo versate dal proprio dipendente.

Infatti, il rimborso della quota di iscrizione all'albo si tradurrebbe in un ingiustificato onere finanziario a carico dell'ente.

Occorre, inoltre, evidenziare che l'eventuale versamento o rimborso delle quote di iscrizione all'albo da parte dell'ente, non sorretto da specifico supporto normativo, si porrebbe in difformità con l'attuale orientamento legislativo diretto al contenimento della spesa del personale ribadito anche recentemente dal comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria per il 2007.

P.Q.M.

nelle su esposte considerazioni è il parere di questa sezione regionale di controllo per la Puglia.

(omissis)

Spese per il personale

Ammissibilità del pagamento, a carico dell'ente, della tassa di iscrizione a un albo professionale di proprio dipendente

Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, Delibera 29 marzo 2007, n. 2/par/2007

(omissis)

Fatto

Il Comune di Rivoli, con nota a firma del sindaco del 6 marzo 2007, ha chiesto di conoscere il parere di questa sezione in ordine alla richiesta di pagamento della tassa di iscrizione all'ordine degli avvocati, formulata da un funzionario dell'ente.

(omissis)

Con nota del 21 Marzo 2007, sempre a firma del sindaco

co, il Comune di Rivoli si è limitato a precisare che il funzionario interessato, inquadrato nella categoria D 3, svolge mansioni di legale dell'ente, e che il bando per l'assunzione prevedeva, quali requisiti, la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Motivazioni della decisione

(omissis)

Oggetto della richiesta di parere è dunque il pagamento della tassa di iscrizione a un ordine professionale, da parte del comune, per conto di un proprio funzionario. In primo luogo va precisato che la questione acquista rilievo solo nella misura in cui l'iscrizione a un albo costituisca requisito necessario per lo svolgimento dell'attività del dipendente. Ove l'iscrizione a un albo professionale, se mai consentita dalle diverse normative vigenti, fosse da imputarsi alla libera scelta del dipendente, dovrebbe ritenersi inequivocabilmente a suo carico il pagamento della relativa tassa di iscrizione. Rientrano in tale ipotesi anche i casi in cui l'accesso al rapporto di pubblico impiego abbia presupposto, quale titolo, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di una professione, non risultando poi necessaria l'iscrizione al relativo albo per lo svolgimento dell'attività del dipendente. La questione si pone, dunque, per le fattispecie in cui i dipendenti risultino iscritti a un albo, in quanto requisito necessario per l'esercizio delle funzioni svolte presso l'ente.

Il comune richiedente richiama una pronuncia della Corte di appello di Torino che, in merito a una fattispecie riguardante un dipendente statale, stabilisce che le spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere a carico di quest'ultimo (sentenza n. 338 del 2003).

A parere di questa sezione, il richiamato principio non può trovare piena applicazione al caso di specie, in quanto l'iscrizione ad un albo professionale, anche laddove necessaria per lo svolgimento dell'attività svolta dal dipendente per l'ente, non può ritenersi effettuata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Essa attiene, infatti, a profili strettamente connessi con la professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici diretti nella sua sfera di interessi. Come tale, l'iscrizione all'albo è richiesta, per alcune figure professionali, quale presupposto per l'assunzione. In tali ipotesi il dipendente deve ritenersi obbligato a mantenere, per tutta la durata del rapporto, anche attraverso il pagamento della tassa annuale, il requisito per il quale è stato assunto.

Vengono pertanto in rilievo altri principi, quali quello del contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica (art. 1, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e il principio in base al quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali (art. 2, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Può pertanto ritenersi che il generale divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e individuale riguardi

anche il pagamento della tassa di iscrizione a un albo professionale.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa sezione. (omissis)

Spese per il personale

Obbligo per l'ente di farsi carico del pagamento della tassa annuale di iscrizione a un albo professionale

Corte dei conti, sez. reg. contr. Sardegna, Delibera 19 gennaio 2007, n. 1

(omissis)

Premesso

Con la nota protocollo n. 10223 del 23 ottobre 2006 il segretario comunale del comune di Siliqua ha chiesto un parere in relazione a una fattispecie attinente all'assunzione a carico del comune della tassa annuale di iscrizione di un dipendente a tempo indeterminato all'albo professionale.

(omissis)

Nel caso di specie la richiesta, pur relativa a un caso specifico, può essere fatta rientrare in una fattispecie astratta e generale, in quanto il caso prospettato riguarda l'obbligo per un ente locale di farsi carico del pagamento della tassa annuale di iscrizione di un dipendente ad un albo professionale. Trattandosi inoltre di identificare una tipologia di spesa che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui comuni si ritiene che la richiesta rientri nella materia della contabilità pubblica. La richiesta è pertanto ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Si deve rilevare che i contratti collettivi del comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere l'indennità di posizione e di risultato per il personale che svolge attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlata all'iscrizione ad albi professionali, mentre nulla precisano in relazione all'argomento in discussione.

Nel merito, occorre considerare preliminarmente se l'iscrizione a un albo professionale costituisca requisito per lo svolgimento dell'attività per il dipendente. Così non è più nella materia dei lavori pubblici, in quanto la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 109 del 1994 è stata modificata dalla legge n. 415/1998 nel senso che non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici che firmino i progetti, ma è suf-

ficiente il possesso dell'abilitazione professionale; in questo caso l'iscrizione costituisce una scelta del dipendente e pertanto il relativo pagamento è sicuramente a suo carico.

Una diversa ipotesi si ha qualora il dipendente possa essere autorizzato a svolgere il lavoro part-time. L'eventualità di usufruire dell'iscrizione all'albo per svolgere attività libero professionale, e quindi a favore di soggetti diversi dall'ente pubblico datore di lavoro, consente di affermare che il relativo costo non possa gravare su quest'ultimo.

Più complessa è la fattispecie di un dipendente obbligatoriamente iscritto a un albo esclusivo del pubblico impiego, quale ad esempio l'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

A tale ipotesi ha fornito una soluzione la Corte d'appello di Torino, nella sentenza n. 338/2003, peraltro relativa a un dipendente di un ente statale, nella quale si afferma, in mancanza di una norma che disciplini la materia, e facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, che le spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere sopportate dal datore.

La ricostruzione sopra riportata non appare condivisibile, in quanto per alcune figure professionali l'iscrizione a un albo è un requisito imprescindibile, in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività. Tale iscrizione costituisce uno dei presupposti richiesti per l'assunzione e deve perdurare per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del comune. Si ritiene, pertanto, che debba essere cura del soggetto, assunto per ricoprire all'interno dell'ente un ruolo che richiede la suddetta iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito *condicio sine qua non* della sua assunzione, tra i quali rientra sicuramente il pagamento della tassa annuale.

In tal senso è l'articolo 47 della legge regionale sarda n. 31 del 13 novembre 1998, relativo all'esercizio delle attività professionali, che dispone al 3° comma che «per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni»; è che al comma successivo prevede che «la cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego». Tali norme consentono agevolmente di ritenere che debba essere a cura del dipendente regionale anche il pagamento della tassa annuale di iscrizione, in quanto elemento necessario per il perdurare dell'iscrizione stessa. Ad ulteriore sostegno di quanto sopra affermato vi è la considerazione che tra i principi generali a cui fare riferimento vi sono certamente quelli contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 2001, che all'art. 1 dispone che «si deve contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica», e all'art. 2 che «l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali». La necessità di una previsione espressa si ritrova anche nell'art. 12 della legge n. 241/1990, secondo il

quale «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate, alla predeterminazione, ad alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

Si può pertanto ritenere esistente nell'ordinamento un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possono contribuire ad aggravare la situazione finanziaria degli stessi enti. Tra tali oneri deve essere compresa la tassa di iscrizione a un albo professionale.

P.Q.M.

La sezione del controllo della Corte dei conti della Sardegna delibera il parere nel senso sopra esposto. (omissis)

Spese per il personale

Le spese per l'iscrizione dei dipendenti all'albo professionale

di Cristina Montanari

Responsabile Settore economico-finanziario e Vicesegretario - Comune di Castelnuovo Rangone-Responsabile Struttura Gestione crediti - Unione dei Comuni Terre di Castelli

Diversi pronunciamenti recentemente emessi dal magistrato contabile nell'esercizio dei compiti attribuitigli dall'art. 7, c. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno portato alla ribalta una prassi invalsa in molte amministrazioni locali, consistente nell'accollarsi le spese delle quote annuali per l'iscrizione all'albo professionale di propri dipendenti. Presentando i pareri in argomento, s'intende esaminare la questione, di stretta attualità, tenuto conto dei vincoli imposti dal legislatore per il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle per il personale

L'albo professionale

L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutti i soggetti (persone fisiche) abilitati a esercitare una professione regolamentata dalla legge.

L'ordinamento, infatti, impone spesso l'obbligo, per svolgere determinate attività professionali, di essere iscritti a uno specifico albo.

In Italia esistono una trentina di albi professionali a cui si accede, solitamente, mediante il possesso di uno specifico titolo di studio, unito a un eventuale periodo di praticantato/tirocinio, al superamento di un apposito esame di stato e al possesso di determinati requisiti morali.

L'iscrizione all'albo professionale comporta il pagamento di un contributo, alla cui mancata corresponsione consegue, di regola, la decadenza dell'iscrizione medesima.

I pronunciamenti del giudice contabile: pareri denegati

La Corte dei conti è stata ultimamente spesso coinvolta da amministrazioni locali, nell'esercizio dei compiti attribuitigli dall'art. 7, c. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, ovvero la resa di pareri in materia di contabilità pubblica, sul tema dell'obbligatorietà o meno, per l'ente, di accollarsi, ovvero di restituire, le spese delle quote annuali per l'iscrizione all'albo professionale di propri dipendenti, portando così alla luce una prassi pressoché invalsa.

A ben vedere tuttavia, non tutte le sezioni hanno ritenuto di pronunciarsi su queste spese per il funzionamento delle strutture tecnico-amministrative dell'ente, da porre a suo carico o meno, ritenendo la richiesta eccedente i limiti previsti per l'attività consultiva della Corte.

Infatti, il magistrato contabile del Veneto non ha reputato questo tema rientrante nella materia della contabilità pubblica e, di conseguenza, ha rigettato per oggettiva inammissibilità:

a) la richiesta di un parere volto a conoscere la possibilità per l'ente locale di sostenere legittimamente gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipen-

denti incaricati di redigere progetti di opere pubbliche o atti di pianificazione urbanistica (delibera n. 15/2008/par del 18 aprile 2008) (1);

b) la richiesta di un parere riguardante la rimborsabilità delle quote annuali d'iscrizione all'albo professionale a favore di un dipendente abilitato e iscritto all'ordine degli architetti, che svolge attività di progettazione di opere pubbliche (delibera n. 6/2007/par del 31 maggio 2007 (1));

c) la richiesta di un parere riguardante la possibilità, per l'ente locale, di sostenere legittimamente gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti per lo svolgimento di attività specialistiche, disciplinate da normative di settore in materia di sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008) e di sicurezza antincendio (legge n. 818/1984), atteso che tali attività (progettazione di impianti e relative dichiarazioni di conformità, certificazioni in materia di prevenzioni incendi, ecc.) sarebbero propedeutiche alla progettazione di opere previste dal piano triennale delle opere pubbliche, ma richiedono *ex lege* la firma di tecnici iscritti all'albo professionale (delibera n. 61/2008/par del 6 agosto 2008) (1).

Altre sezioni, poi, per ragioni diverse, hanno negato il loro intervento consultivo:

a) il magistrato contabile della Basilicata, con delibera n. 12/2007/par del 15 giugno 2007 (1), ha dichiarato oggettivamente inammissibile, perché in merito il comune aveva già emanato opportune disposizioni (2), la richiesta di un parere volto a conoscere se il pagamento della tassa annuale d'iscrizione all'albo professionale degli avvocati dell'ente debba essere comunque a carico del singolo dipendente, ovvero la relativa spesa vada posta a carico del comune datore di lavoro;

b) il magistrato contabile della Puglia, con delibera n. 12/PAR/2008 del 28 maggio 2008 (1), ha dichiarato oggettivamente inammissibile, per giudizio in corso (3), la richiesta di un parere sulla corretta individuazione del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale d'iscrizione all'albo degli avvocati nel caso di legali dipendenti dell'ente locale e iscritti nell'albo speciale.

I pronunciamenti del giudice contabile: pareri rilasciati

Laddove, invece, la Corte dei conti ha ritenuto conforme alla normativa in materia fornire il proprio parere su analoghi quesiti, l'orientamento è stato praticamente unanime.

Secondo i giudici, infatti, la questione si caratterizza per l'assenza di una norma positiva che ponga un obbligo, a carico dell'ente, di pagare o rimborsare gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti e, conseguentemente, sono per negare ogni competenza della p.a. nell'effettuare detto pagamento, ovvero per procedere alla ripetizione delle relative spese dagli stessi sostenute.

I magistrati contabili regionali si dimostrano quindi concordi, conformandosi, sulla questione in predicato, alle indicazioni del coordinamento delle sezioni regionali di controllo della sezione delle autonomie della Corte dei conti, contenute nella nota n. 6935/C21 del 7 giugno 2007.

In particolare, il tema delle spese per l'iscrizione all'albo professionale, è stata risolta in tal senso dalle seguenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

— Sardegna, giusto parere n. 1 del 19 gennaio 2007 (1), relativamente a tecnici dipendenti;

Note:

(1) Per il testo cfr. in questa Rivista, sez. Documenti Prassi.

(2) Il parere, infatti, va richiesto qualora l'amministrazione istante non abbia già formalmente adottato tutte le procedure di cui, con lo stesso parere, ne chiede la legittimazione all'organo contabile.

(3) Non possono essere forniti pareri, ancorché attinenti alla contabilità pubblica, richiesti nell'intento di essere orientati nella decisione d'intraprendere o meno iniziative di carattere giudiziario, ovvero a condotte processuali da tenere in riferimento a vertenze in atto o in via d'instaurazione, allo scopo di evitare commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali.

- Piemonte, giusto parere n. 2 del 29 marzo 2007 (4), in cui si fa preciso riferimento alla tassa d'iscrizione all'ordine degli avvocati;
- Puglia, giusta deliberazione n. 5 del 2 maggio 2007 (4), ove si nega la possibilità per l'amministrazione comunale di provvedere al rimborso in favore di un assistente sociale, dipendente dell'ente sin dal 1985, della tassa annuale d'iscrizione all'albo tenuto dall'ordine degli assistenti sociali istituito presso il consiglio regionale della Puglia;
- Toscana, giusta delibera n. 11/P/2008 del 22 aprile 2008 (4), in cui si nega ogni competenza dell'ente nel procedere al pagamento dell'iscrizione all'albo professionale (ordine degli architetti e ingegneri, degli avvocati, ecc.) per i propri dipendenti, anche assunti a tempo indeterminato;
- Marche, giusta delibera n. 9/2008 del 3 giugno 2008 (4).

Le argomentazioni del giudice

Le argomentazioni poste dai giudici contabili a sostegno di tale assunto sono degne di nota e attenzione, non essendovi dubbio che il pagamento, ovvero il rimborso delle quote annue d'iscrizione versate da dipendenti comunali agli albi/ordini professionali, si concreta in un onere finanziario, seppure di modesta entità, gravante sull'ente.

Giova premettere che il vincolo dell'iscrizione all'albo professionale, requisito di natura strettamente personale, può essere richiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di enti pubblici e, in taluni casi, può essere richiesto quale presupposto per l'assunzione; lo svolgimento e la prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze della p.a. (si pensi, ad esempio, al professionista legale, la cui iscrizione all'albo, nel cosiddetto «elenco speciale», deve ritenersi necessaria per lo svolgimento dell'attività di patrocinio forense dell'ente, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, ed è possibile purché la stessa attività sia svolta nell'esclusivo interesse dell'ente stesso).

Conseguentemente, l'iscrizione al proprio albo professionale costituisce un preciso adempimento eseguito nell'interesse del dipendente, ancor prima che dell'ente e, pertanto, dev'essere cura del soggetto, assunto per ricoprire all'interno dell'amministrazione un ruolo che richiede la suddetta iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito *condicio sine qua non* della sua assunzione, tra i quali rientra sicuramente il pagamento della tassa annuale, requisito fondamentale per lo svolgimento dell'ufficio affidato. Per altro verso, l'iscrizione ad albo professionale non è necessariamente elemento imprescindibile per l'esercizio della relativa attività lavorativa e, di conseguenza, i relativi oneri non possono essere posti a carico dell'ente locale:

- ad esempio, non è necessaria per ciò che riguarda il settore dei lavori pubblici ove, ai sensi dell'art. 90, c. 4, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, i progetti redatti dalle amministrazioni debbono essere firmati da un dipendente abilitato all'esercizio della professione per il quale non è richiesta la relativa iscrizione all'albo;
- lo stesso può dirsi per l'attività di collaudo che, ai sensi dell'art. 188, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, può essere affidata a dipendenti dell'amministrazione con comprovati requisiti di professionalità, eventualmente abilitati all'esercizio della professione; ma per i quali è espressamente previsto che non debbano essere iscritti ai relativi albi professionali.

Per tale ragione, il pagamento, piuttosto che il rimborso della quota d'iscrizione all'albo, si tradurrebbe in una spesa a carico del bilancio pubblico ingiustificata e illegittima, perché non sorretta da uno specifico supporto normativo, non da ultimo

Nota:

(4) Per il testo cfr. in questa Rivista, sez. Documenti Prassi.

possibile fonte di danno erariale; tanto più, si porrebbe in difformità con l'attuale orientamento legislativo diretto al contenimento della spesa del personale, di cui all'art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ribadito dalle ultime Leggi Finanziarie.

In argomento, peraltro, viene in rilievo anche il principio in base al quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali (art. 2, c. 3, D.Lgs. 165/2001), e può pertanto ritenersi che il generale divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, riguardi anche il pagamento della tassa d'iscrizione a un albo professionale; tale interpretazione è avvalorata altresì dal fatto che i contratti collettivi del comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere un'indennità di posizione e di risultato per il personale che svolge attività di alta specializzazione correlata all'iscrizione ad albi professionali, nulla stabilendo circa altri oneri.

La necessità di una previsione espressa per l'attribuzione di trattamenti economici si rinviene anche nell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

In conclusione, per la Corte dei conti, si può ritenere esistente nell'ordinamento un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possono contribuire ad aggravare la loro situazione finanziaria, e tra tali oneri dev'essere compresa la tassa d'iscrizione a un albo professionale, tenuto altresì conto che l'amministrazione d'appartenenza del dipendente resta estranea al rapporto esistente tra questi e il relativo ordine professionale.

Una sentenza sul tema

Per esaustività nella trattazione, tuttavia, non si può tralasciare di ricordare una delle rare sentenze che affrontano il tema in argomento, anche se le sue conclusioni, pure del giudice contabile, sono di avviso diametralmente opposto a quanto innanzi affermato.

La Corte dei Conti-Calabria, infatti, nella propria sentenza n. 801 del 28 settembre 2007 (5), affrontando un'ipotesi di danno erariale in cui, tra le altre e marginalmente, veniva mossa a un dipendente comunale-convenuto una contestazione per l'autoliquidazione della quota d'iscrizione all'albo speciale degli architetti, si esprime nel senso che tale spesa dev'essere legittimamente posta a carico del bilancio dell'ente di appartenenza.

In particolare il magistrato, dopo aver ripercorso sinteticamente la disciplina introdotta in materia di appalti pubblici dalla legge n. 109/1994, con riferimento all'effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie, evidenzia che il legislatore, all'art. 17, c. 1, nel formulare un elenco puntuale dei soggetti cui possono essere demandate le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (nonché alla direzione) dei lavori pubblici, colloca al primo posto gli uffici tecnici della stazione appaltante; non escludendo con ciò la possibilità di affidare, in presenza di valide motivazioni, l'incarico a soggetti estranei all'amministrazione stessa.

Alla Sezione appare evidente che tale scelta normativa scaturisca dalla necessità di rendere l'azione amministrativa economica ed efficiente, tanto che il vantaggio eco-

Nota:

(5) Per il testo cfr. in questa Rivista, sez. Documenti Prassi.

nomico che ne deriva è immediatamente percepibile ove si consideri che il legislatore, all'art. 18, prevede un compenso massimo pari all'1,5% (ora 2%) dell'importo dei lavori per tutti tecnici affidatari dell'appalto.

Considerato, poi, che al c. 2 dell'art. 17 il legislatore stabilisce che i progetti redatti dagli Uffici tecnici delle amministrazioni devono essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione, il collegio ritiene che l'abilitazione all'esercizio della professione del tecnico-dipendente, subordinata all'iscrizione del professionista al relativo albo, si sia rivolta a esclusivo vantaggio dell'ente, che appunto ha potuto utilizzare lo stesso per l'attività di progettazione e direzione dei lavori pubblici; a ciò si aggiunga che lo stesso architetto, sin dal 1997, era stato assunto a tempo indeterminato con la conseguente impossibilità di svolgere attività professionale a favore di terzi.

In quest'ottica, la Corte dei Conti-Calabria ritiene che la quota d'iscrizione all'albo professionale sia stata giustamente pagata dall'ente comunale e che, pertanto, nessun danno è ipotizzabile a carico dell'ente medesimo a causa della determinazione dirigenziale con la quale si procedeva al pagamento di lire 370.000 per la quota d'iscrizione all'albo degli architetti.

Tale sentenza non è ovviamente passata inosservata, tanto che le sue conclusioni sono state nuovamente sottoposte alla Corte dei Conti-Marche, per un orientamento interpretativo: il giudice adito ha riaffermato le identiche conclusioni delle precedenti sezioni di controllo, precisando, in relazione al discordante pronunciamento giurisdizionale calabrese, che:

- la sentenza n. 801/2007 della Sezione Calabria è stata resa all'esito di un giudizio di responsabilità, e le decisioni ivi assunte sono vincolanti soltanto per le parti del giudizio;
- le interpretazioni contenute in una sentenza costituiscono di regola un precedente non vincolante, mancando nel nostro ordinamento il principio dello *stare decisis* operante in altri sistemi giuridici;
- la soluzione adottata nella sentenza non può avere valenza generale, in quanto accoglie espressamente, per farne causa esimente, il concetto di «vantaggio economico» (art. 1, c.1bis, legge n. 20/1994), che costituisce criterio derogatorio la cui applicazione in concreto è demandata esclusivamente al giudice contabile in sede di responsabilità.

Conclusioni

Ciò che emerge, ad avviso di chi scrive, è una problematica scaturita dal superamento del vecchio modello di pubblico impiego, plasmato sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e, con esso, sul principio dell'esclusività del servizio del pubblico dipendente, in cui anche per i dipendenti degli enti locali vigeva il divieto dell'esercizio di qualsiasi libera professione, in cui all'interno del pubblico impiego il «ruolo professionale» non aveva grande rilievo.

Sono ben note le trasformazioni profonde nell'organizzazione degli enti pubblici e nella disciplina del rapporto d'impiego dei loro dipendenti, che hanno modificato grandemente molti dei presupposti su cui originariamente si fondava la vecchia disciplina: basti pensare alla diffusione del «ruolo professionale» nell'organizzazione degli enti pubblici, al notevole aumento dei professionisti-dipendenti pubblici, nonché allo sviluppo degli «enti pubblici economici» al cui personale si applica la disciplina del rapporto d'impiego privato, e in particolare al processo di trasformazione di interi apparati amministrativi dello Stato, in enti pubblici economici e in società per azioni.

Dalle trasformazioni dinanzi richiamate (alcune tuttora in corso e destinate in futuro a svilupparsi) e dalle varie difficoltà interpretative e applicative della disciplina, sorge la necessità sempre più avvertita di stabilire nuove regole di condotta più adeguate ai tempi, in grado di risolvere i nuovi problemi emersi in materia, per regolare in modo adeguato alla nuova realtà i rapporti fra l'esercizio della professione e lo *status* di dipendente, così da soddisfare fundamentalmente le seguenti esigenze:

- una formulazione più chiara della disciplina della materia, che sia in grado di ridurre le incertezze e il contenzioso attuali;
- l'individuazione, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, di chi è pubblico impiegato (cioè i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici con rapporto d'impiego pubblico);
- considerare la particolare posizione dei pubblici impiegati appartenenti ai ruoli professionali e quindi garantire ai dipendenti che appartengono a tali ruoli la possibilità di esercitare l'attività professionale nella loro specifica qualità e quindi alle dipendenze e nell'interesse dell'ente di appartenenza, assicurando al contempo la loro qualificazione professionale;
- una chiara ed equa ripartizione dei costi per l'iscrizione medesima tra i soggetti interessati (dipendente ed ente).

Azienditalia
personale

MENSILE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
www.ipsoa.it/azienditalia

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati,
scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione **Azienditalia**

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.871 - telefax (02) 82476.054
e-mail redazione.azienditalia@ipsoa.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
www.ipsoa.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Donatella Treu

COORDINATORE SCIENTIFICO

Stefania Tagliabue

REDAZIONE

Margherita Turrilli, Rita Vermillo

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOMPOSIZIONE

ABCCompos s.r.l.
20089 Rozzano (MI) - Via Pavese, 1/3 -
Tel. 02/57789422

STAMPA

GECA s.p.a. - Via Magellano, 11
20090 Cesano Boscone (MI)

PUBBLICITÀ:

db Consulting
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 783
del 23 dicembre 2003

Iscrizione al ROC n. 1702 del 4 settembre 2001
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione
in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB
Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza
di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della
data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1,
Pal. F6, Milanofiori, 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761;
indirizzo Internet: www.ipsoa.it/servizioclienti;
e-mail: servizioclienti@ipsoa.it.

ITALIA - Abbonamento annuale: € 125,00
Abbonamento annuale + codici legali: € 185,00

ESTERO - Abbonamento annuale: € 250,00

Prezzo copia: € 20,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso

all'atto della richiesta

INDIRIZZO INTERNET

Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on-line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.ipsoa.it/azienditalia

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203 intestato a

WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,
Milanofiori

oppure
Inviare assegno bancario/circolare, non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella
causale del versamento il titolo della rivista e l'anno
di abbonamento

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo
periodico è comprensivo dell'IVA assolta
dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633
e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Egregio abbonato,
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base
informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer
Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L'e-
lenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento po-
rà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MID presso la
sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla no-
stra società, da enti e società esterne ad essa collegati,
nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento,
solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile,
commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato
D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare,
cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti
diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wol-
ters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada
1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI).

Spese per il personale

Le spese per l'iscrizione dei dipendenti all'albo professionale

di Cristina Montanari

Responsabile Settore economico-finanziario e Vicesegretario - Comune di Castelnuovo Rangone-Responsabile Struttura Gestione crediti - Unione dei Comuni Terre di Castelli

Diversi pronunciamenti recentemente emessi dal magistrato contabile nell'esercizio dei compiti attribuitigli dall'art. 7, c. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno portato alla ribalta una prassi invalsa in molte amministrazioni locali, consistente nell'accollarsi le spese delle quote annuali per l'iscrizione all'albo professionale di propri dipendenti. Presentando i pareri in argomento, s'intende esaminare la questione, di stretta attualità, tenuto conto dei vincoli imposti dal legislatore per il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle per il personale

L'albo professionale

L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutti i soggetti (persone fisiche) abilitati a esercitare una professione regolamentata dalla legge.

L'ordinamento, infatti, impone spesso l'obbligo, per svolgere determinate attività professionali, di essere iscritti a uno specifico albo.

In Italia esistono una trentina di albi professionali a cui si accede, solitamente, mediante il possesso di uno specifico titolo di studio, unito a un eventuale periodo di praticantato/tirocinio, al superamento di un apposito esame di stato e al possesso di determinati requisiti morali.

L'iscrizione all'albo professionale comporta il pagamento di un contributo, alla cui mancata corresponsione consegue, di regola, la decadenza dell'iscrizione medesima.

I pronunciamenti del giudice contabile: pareri denegati

La Corte dei conti è stata ultimamente spesso coinvolta da amministrazioni locali, nell'esercizio dei compiti attribuitigli dall'art. 7, c. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, ovvero la resa di pareri in materia di contabilità pubblica, sul tema dell'obbligatorietà o meno, per l'ente, di accollarsi, ovvero di restituire, le spese delle quote annuali per l'iscrizione all'albo professionale di propri dipendenti, portando così alla luce una prassi pressoché invalsa.

A ben vedere tuttavia, non tutte le sezioni hanno ritenuto di pronunciarsi su queste spese per il funzionamento delle strutture tecnico-amministrative dell'ente, da porre a suo carico o meno, ritenendo la richiesta eccedente i limiti previsti per l'attività consultiva della Corte.

Infatti, il magistrato contabile del Veneto non ha reputato questo tema rientrante nella materia della contabilità pubblica e, di conseguenza, ha rigettato per oggettiva inammissibilità:

a) la richiesta di un parere volto a conoscere la possibilità per l'ente locale di sostenere legittimamente gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipen-

denti incaricati di redigere progetti di opere pubbliche o atti di pianificazione urbanistica (delibera n. 15/2008/par del 18 aprile 2008) (1);

b) la richiesta di un parere riguardante la rimborsabilità delle quote annuali d'iscrizione all'albo professionale a favore di un dipendente abilitato e iscritto all'ordine degli architetti, che svolge attività di progettazione di opere pubbliche (delibera n. 6/2007/par del 31 maggio 2007 (1));

c) la richiesta di un parere riguardante la possibilità, per l'ente locale, di sostenere legittimamente gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti per lo svolgimento di attività specialistiche, disciplinate da normative di settore in materia di sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008) e di sicurezza antincendio (legge n. 818/1984), atteso che tali attività (progettazione di impianti e relative dichiarazioni di conformità, certificazioni in materia di prevenzioni incendi, ecc.) sarebbero propedeutiche alla progettazione di opere previste dal piano triennale delle opere pubbliche, ma richiedono *ex lege* la firma di tecnici iscritti all'albo professionale (delibera n. 61/2008/par del 6 agosto 2008) (1).

Altre sezioni, poi, per ragioni diverse, hanno negato il loro intervento consultivo:

a) il magistrato contabile della Basilicata, con delibera n. 12/2007/par del 15 giugno 2007 (1), ha dichiarato oggettivamente inammissibile, perché in merito il comune aveva già emanato opportune disposizioni (2), la richiesta di un parere volto a conoscere se il pagamento della tassa annuale d'iscrizione all'albo professionale degli avvocati dell'ente debba essere comunque a carico del singolo dipendente, ovvero la relativa spesa vada posta a carico del comune datore di lavoro;

b) il magistrato contabile della Puglia, con delibera n. 12/PAR/2008 del 28 maggio 2008 (1), ha dichiarato oggettivamente inammissibile, per giudizio in corso (3), la richiesta di un parere sulla corretta individuazione del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale d'iscrizione all'albo degli avvocati nel caso di legali dipendenti dell'ente locale e iscritti nell'albo speciale.

I pronunciamenti del giudice contabile: pareri rilasciati

Laddove, invece, la Corte dei conti ha ritenuto conforme alla normativa in materia fornire il proprio parere su analoghi quesiti, l'orientamento è stato praticamente unanime.

Secondo i giudici, infatti, la questione si caratterizza per l'assenza di una norma positiva che ponga un obbligo, a carico dell'ente, di pagare o rimborsare gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei propri dipendenti e, conseguentemente, sono per negare ogni competenza della p.a. nell'effettuare detto pagamento, ovvero per procedere alla ripetizione delle relative spese dagli stessi sostenute.

I magistrati contabili regionali si dimostrano quindi concordi, conformandosi, sulla questione in predicato, alle indicazioni del coordinamento delle sezioni regionali di controllo della sezione delle autonomie della Corte dei conti, contenute nella nota n. 6935/C21 del 7 giugno 2007.

In particolare, il tema delle spese per l'iscrizione all'albo professionale, è stata risolta in tal senso dalle seguenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:

— Sardegna, giusto parere n. 1 del 19 gennaio 2007 (1), relativamente a tecnici dipendenti;

Note:

(1) Per il testo cfr. in questa Rivista, sez. Documenti Prassi.

(2) Il parere, infatti, va richiesto qualora l'amministrazione istante non abbia già formalmente adottato tutte le procedure di cui, con lo stesso parere, ne chiede la legittimazione all'organo contabile.

(3) Non possono essere forniti pareri, ancorché attinenti alla contabilità pubblica, richiesti nell'intento di essere orientati nella decisione d'intraprendere o meno iniziative di carattere giudiziario, ovvero a condotte processuali da tenere in riferimento a vertenze in atto o in via d'instaurazione, allo scopo di evitare commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali.

- Piemonte, giusto parere n. 2 del 29 marzo 2007 (4), in cui si fa preciso riferimento alla tassa d'iscrizione all'ordine degli avvocati;
- Puglia, giusta deliberazione n. 5 del 2 maggio 2007 (4), ove si nega la possibilità per l'amministrazione comunale di provvedere al rimborso in favore di un assistente sociale, dipendente dell'ente sin dal 1985, della tassa annuale d'iscrizione all'albo tenuto dall'ordine degli assistenti sociali istituito presso il consiglio regionale della Puglia;
- Toscana, giusta delibera n. 11/P/2008 del 22 aprile 2008 (4), in cui si nega ogni competenza dell'ente nel procedere al pagamento dell'iscrizione all'albo professionale (ordine degli architetti e ingegneri, degli avvocati, ecc.) per i propri dipendenti, anche assunti a tempo indeterminato;
- Marche, giusta delibera n. 9/2008 del 3 giugno 2008 (4).

Le argomentazioni del giudice

Le argomentazioni poste dai giudici contabili a sostegno di tale assunto sono degne di nota e attenzione, non essendovi dubbio che il pagamento, ovvero il rimborso delle quote annue d'iscrizione versate da dipendenti comunali agli albi/ordini professionali, si concreta in un onere finanziario, seppure di modesta entità, gravante sull'ente.

Giova premettere che il vincolo dell'iscrizione all'albo professionale, requisito di natura strettamente personale, può essere richiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di enti pubblici e, in taluni casi, può essere richiesto quale presupposto per l'assunzione, lo svolgimento e la prosecuzione del rapporto lavorativo alle dipendenze della p.a. (si pensi, ad esempio, al professionista legale, la cui iscrizione all'albo, nel cosiddetto «elenco speciale», deve ritenersi necessaria per lo svolgimento dell'attività di patrocinio forense dell'ente, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, ed è possibile purché la stessa attività sia svolta nell'esclusivo interesse dell'ente stesso).

Conseguentemente, l'iscrizione al proprio albo professionale costituisce un preciso adempimento eseguito nell'interesse del dipendente, ancor prima che dell'ente e, pertanto, dev'essere cura del soggetto, assunto per ricoprire all'interno dell'amministrazione un ruolo che richiede la suddetta iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito *condicio sine qua non* della sua assunzione, tra i quali rientra sicuramente il pagamento della tassa annuale, requisito fondamentale per lo svolgimento dell'ufficio affidato. Per altro verso, l'iscrizione ad albo professionale non è necessariamente elemento imprescindibile per l'esercizio della relativa attività lavorativa e, di conseguenza, i relativi oneri non possono essere posti a carico dell'ente locale:

- ad esempio, non è necessaria per ciò che riguarda il settore dei lavori pubblici ove, ai sensi dell'art. 90, c. 4, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, i progetti redatti dalle amministrazioni debbono essere firmati da un dipendente abilitato all'esercizio della professione per il quale non è richiesta la relativa iscrizione all'albo;
- lo stesso può dirsi per l'attività di collaudo che, ai sensi dell'art. 188, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, può essere affidata a dipendenti dell'amministrazione con comprovati requisiti di professionalità, eventualmente abilitati all'esercizio della professione, ma per i quali è espressamente previsto che non debbano essere iscritti ai relativi albi professionali.

Per tale ragione, il pagamento, piuttosto che il rimborso della quota d'iscrizione all'albo, si tradurrebbe in una spesa a carico del bilancio pubblico ingiustificata e illegittima, perché non sorretta da uno specifico supporto normativo, non da ultimo

Nota:

(4) Per il testo cfr. in questa Rivista, sez. Documenti Prassi.

possibile fonte di danno erariale; tanto più, si porrebbe in difformità con l'attuale orientamento legislativo diretto al contenimento della spesa del personale, di cui all'art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ribadito dalle ultime Leggi Finanziarie.

In argomento, peraltro, viene in rilievo anche il principio in base al quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali (art. 2, c. 3, D.Lgs. 165/2001), e può pertanto ritenersi che il generale divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, riguardi anche il pagamento della tassa d'iscrizione a un albo professionale; tale interpretazione è avvalorata altresì dal fatto che i contratti collettivi del comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere un'indennità di posizione e di risultato per il personale che svolge attività di alta specializzazione correlata all'iscrizione ad albi professionali, nulla stabilendo circa altri oneri.

La necessità di una previsione espressa per l'attribuzione di trattamenti economici si rinviene anche nell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

In conclusione, per la Corte dei conti, si può ritenere esistente nell'ordinamento un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possono contribuire ad aggravare la loro situazione finanziaria, e tra tali oneri dev'essere compresa la tassa d'iscrizione a un albo professionale, tenuto altresì conto che l'amministrazione d'appartenenza del dipendente resta estranea al rapporto esistente tra questi e il relativo ordine professionale.

Una sentenza sul tema

Per esaustività nella trattazione, tuttavia, non si può tralasciare di ricordare una delle rare sentenze che affrontano il tema in argomento, anche se le sue conclusioni, pure del giudice contabile, sono di avviso diametralmente opposto a quanto innanzi affermato.

La Corte dei Conti-Calabria, infatti, nella propria sentenza n. 801 del 28 settembre 2007 (5), affrontando un'ipotesi di danno erariale in cui, tra le altre e marginalmente, veniva mossa a un dipendente comunale-convenuto una contestazione per l'autoliquidazione della quota d'iscrizione all'albo speciale degli architetti, si esprime nel senso che tale spesa dev'essere legittimamente posta a carico del bilancio dell'ente di appartenenza.

In particolare il magistrato, dopo aver ripercorso sinteticamente la disciplina introdotta in materia di appalti pubblici dalla legge n. 109/1994, con riferimento all'effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie, evidenzia che il legislatore, all'art. 17, c. 1, nel formulare un elenco puntuale dei soggetti cui possono essere demandate le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (nonché alla direzione) dei lavori pubblici, colloca al primo posto gli uffici tecnici della stazione appaltante, non escludendo con ciò la possibilità di affidare, in presenza di valide motivazioni, l'incarico a soggetti estranei all'amministrazione stessa.

Alla Sezione appare evidente che tale scelta normativa scaturisca dalla necessità di rendere l'azione amministrativa economica ed efficiente, tanto che il vantaggio eco-

Nota:

(5) Per il testo cfr. in questa Rivista, sez. Documenti Prassi.

nomico che ne deriva è immediatamente percepibile ove si consideri che il legislatore, all'art. 18, prevede un compenso massimo pari all'1,5% (ora 2%) dell'importo dei lavori per tutti tecnici affidatari dell'appalto.

Considerato, poi, che al c. 2 dell'art. 17 il legislatore stabilisce che i progetti redatti dagli Uffici tecnici delle amministrazioni devono essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione, il collegio ritiene che l'abilitazione all'esercizio della professione del tecnico-dipendente, subordinata all'iscrizione del professionista al relativo albo, si sia rivolta a esclusivo vantaggio dell'ente, che appunto ha potuto utilizzare lo stesso per l'attività di progettazione e direzione dei lavori pubblici; a ciò si aggiunga che lo stesso architetto, sin dal 1997, era stato assunto a tempo indeterminato con la conseguente impossibilità di svolgere attività professionale a favore di terzi.

In quest'ottica, la Corte dei Conti-Calabria ritiene che la quota d'iscrizione all'albo professionale sia stata giustamente pagata dall'ente comunale e che, pertanto, nessun danno è ipotizzabile a carico dell'ente medesimo a causa della determinazione dirigenziale con la quale si procedeva al pagamento di lire 370.000 per la quota d'iscrizione all'albo degli architetti.

Tale sentenza non è ovviamente passata inosservata, tanto che le sue conclusioni sono state nuovamente sottoposte alla Corte dei Conti-Marche, per un orientamento interpretativo: il giudice adito ha riaffermato le identiche conclusioni delle precedenti sezioni di controllo, precisando, in relazione al discordante pronunciamento giurisdizionale calabrese, che:

- la sentenza n. 801/2007 della Sezione Calabria è stata resa all'esito di un giudizio di responsabilità, e le decisioni ivi assunte sono vincolanti soltanto per le parti del giudizio;
- le interpretazioni contenute in una sentenza costituiscono di regola un precedente non vincolante, mancando nel nostro ordinamento il principio dello *stare decisis* operante in altri sistemi giuridici;
- la soluzione adottata nella sentenza non può avere valenza generale, in quanto accoglie espressamente, per farne causa esimente, il concetto di «vantaggio economico» (art. 1, c.1bis, legge n. 20/1994), che costituisce criterio derogatorio la cui applicazione in concreto è demandata esclusivamente al giudice contabile in sede di responsabilità.

Conclusioni

Ciò che emerge, ad avviso di chi scrive, è una problematica scaturita dal superamento del vecchio modello di pubblico impiego, plasmato sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e, con esso, sul principio dell'esclusività del servizio del pubblico dipendente, in cui anche per i dipendenti degli enti locali vigeva il divieto dell'esercizio di qualsiasi libera professione, in cui all'interno del pubblico impiego il «ruolo professionale» non aveva grande rilievo.

Sono ben note le trasformazioni profonde nell'organizzazione degli enti pubblici e nella disciplina del rapporto d'impiego dei loro dipendenti, che hanno modificato grandemente molti dei presupposti su cui originariamente si fondava la vecchia disciplina: basti pensare alla diffusione del «ruolo professionale» nell'organizzazione degli enti pubblici, al notevole aumento dei professionisti-dipendenti pubblici, nonché allo sviluppo degli «enti pubblici economici» al cui personale si applica la disciplina del rapporto d'impiego privato, e in particolare al processo di trasformazione di interi apparati amministrativi dello Stato, in enti pubblici economici e in società per azioni.

Dalle trasformazioni dinanzi richiamate (alcune tuttora in corso e destinate in futuro a svilupparsi) e dalle varie difficoltà interpretative e applicative della disciplina, sorge la necessità sempre più avvertita di stabilire nuove regole di condotta più adeguate ai tempi, in grado di risolvere i nuovi problemi emersi in materia, per regolare in modo adeguato alla nuova realtà i rapporti fra l'esercizio della professione e lo *status* di dipendente, così da soddisfare fundamentalmente le seguenti esigenze:

- una formulazione più chiara della disciplina della materia, che sia in grado di ridurre le incertezze e il contenzioso attuali;
- l'individuazione, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, di chi è pubblico impiegato (cioè i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici con rapporto d'impiego pubblico);
- considerare la particolare posizione dei pubblici impiegati appartenenti ai ruoli professionali e quindi garantire ai dipendenti che appartengono a tali ruoli la possibilità di esercitare l'attività professionale nella loro specifica qualità e quindi alle dipendenze e nell'interesse dell'ente di appartenenza, assicurando al contempo la loro qualificazione professionale;
- una chiara ed equa ripartizione dei costi per l'iscrizione medesima tra i soggetti interessati (dipendente ed ente).

Azienditalia
personale

MENSILE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
www.ipsoa.it/azienditalia

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
www.ipsoa.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Donatella Treu

COORDINATORE SCIENTIFICO

Stefania Tagliabue

REDAZIONE

Margherita Turrise, Rita Vernillo

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOPOSIZIONE

ABCompòs s.r.l.
20089 Rozzano (MI) - Via Pavese, 1/3 -
Tel. 02/57789422

STAMPA

GECA s.p.a. - Via Magellano, 11
20090 Cesano Boscone (MI)

PUBBLICITÀ:

db Consulting
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione

Azienditalia
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.871 - telefax (02) 82476.054
e-mail: redazione.azienditalia.lipersonale@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 783

del 23 dicembre 2003

Iscrizione al ROC n. 1702 del 4 settembre 2001
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione
in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB
Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza
di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della
data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1,
Pal. F6, Milanofiori, 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761;
Indirizzo Internet: www.ipsoa.it/servizioclienti;
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it

ITALIA - Abbonamento annuale: € 125,00
Abbonamento annuale + codici legali: € 185,00

ESTERO - Abbonamento annuale: € 250,00

Prezzo copia: € 20,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

INDIRIZZO INTERNET

Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on-line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.ipsoa.it/azienditalia

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203 intestato a

WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,
Milanofiori

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella
causale del versamento il titolo della rivista e l'anno
di abbonamento

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo
periodico è comprensivo dell'IVA assolta
dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633
e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Egregio abbonato,
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base
informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer
Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L'e-
lenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento po-
rà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MID presso la
sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla no-
stra società, da enti e società esterne ad essa collegati,
nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento,
solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile,
commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato
D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare,
cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti
diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wol-
ters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada
1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI).